

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)

e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)

Stagione Sportiva 2009/2010

# Comunicato Ufficiale n. 85 del 25 marzo 2010

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### ERRATA CORRIGE

#### CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 84 DEL 25 MARZO 2010, PAG. 2072

##### GARE DEL 21 MARZO 2010 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO

##### Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (VIII infr)

MARINO GIUSEPPE (Real Trentinara)

##### LEGGASI

##### Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (VIII infr)

MARINO GIUSEPPE – nato il 21.05.1982 – (Real Trentinara)

\*\*\*\*\*

#### CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 84 DEL 25 MARZO 2010, PAG. 2078

##### GARE DEL 21 MARZO 2010 – A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.19 C.G.S. fino al 19/ 7/2010 al sig. GALDOPORPORA GIUSEPPE (PAOLO MASULLO F.C.) ... omissis

##### LEGGASI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.19 C.G.S. fino al 19/ 7/2010 al sig. GALDOPORPORA GIUSEPPE (DRAGONEA) ... omissis

\*\*\*\*\*

#### CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 – C.U. N. 82 DEL 23 MARZO 2010, PAG. 2042

##### GARE DEL 17 MARZO 2010 – A CARICO DI CALCIATORI – ESPULSI DAL CAMPO

##### Squalifica per una gara effettiva

MANDRAGORA ROLANDO (Virtus Acacie)

##### LEGGASI

##### Squalifica per una gara effettiva

MANDRAGORA LUIGI (Virtus Acacie)

\*\*\*\*\*

**DELIBERA RECLAMO REAL ORTESE – GARA CITTÀ DI ATELLA CALCIO / REAL ORTESE DEL 30.01.2010**

**Ferma restando la delibera, nei suoi aspetti decisionali, il suo testo deve essere integralmente sostituito da quello, di seguito riportato (con, in neretto, il testo che, per mero errore materiale, non era stato pubblicato):**

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Real Orteze per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento (in via specifica, relativa all'acquisita, o meno, autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F.), dei calciatori Biondi Filippo (nato il 7.06.1994) e Maggio Gennaro (nato il 10.03.1994), rileva che il reclamo medesimo è fondato. Infatti, dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento, è emerso che l'autorizzazione in argomento è stata pubblicata, esclusivamente in ordine al nominato calciatore Maggio Gennaro, sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 74 del 25.02.2010, pag. 1743, ovvero in data successiva al giorno di disputa della gara in esame, mentre per il calciatore Biondi Filippo l'autorizzazione medesima non è stata neppure richiesta. **Peraltro, il nominato calciatore Biondi Filippo risulta tesserato, dal 10.03.2009, a favore della società Città di Sant'Arpino: di conseguenza, la società Città di Atella Calcio non avrebbe neppure avuto titolo per formalizzare la richiesta dell'autorizzazione.** Deve precisarsi, sul punto, che la società Calcio Atella rientra nel novero di quelle cosiddette "pure", ovvero che partecipano al Campionato Regionale di Attività Mista con la propria prima squadra. Esse, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2009, pag. 32, del C.R. Campania, sono obbligate – diversamente dalle società che partecipano al Campionato medesimo con la propria squadra "riserve" – all'autorizzazione, con pubblicazione preventiva sul Comunicato Ufficiale, rispetto alla data di disputa delle gare, dei calciatori infrasedicenni. Al riguardo, il dettato della richiamata disposizione, relativo alle cosiddette società "pure", è inequivocabile: "Sono vincolate ad osservare le disposizioni, di cui agli art. 31, 32, 33 e 34 N.O.I.F. (preventiva autorizzazione del C.R. Campania, mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, per i calciatori giovani)". Deve ulteriormente precisarsi che, come già accennato, la società Città di Atella Calcio rientra nell'elenco delle società "pure", pubblicato sul C.U. n. 25 del 29.09.2009, pag. 416. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Biondi Filippo e Maggio Gennaro, alla gara de qua, è da considerare irregolare, agli effetti della predetta autorizzazione, **nonché, quanto al calciatore Biondi Filippo, in ragione del suo tesseramento a favore di altra società (la nominata Città di Sant'Arpino).** Per tali motivi

**DELIBERA**

**in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Orteze, di infliggere, a carico della società Città di Atella Calcio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.**

**Pubblicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 25 marzo 2010.**

**Il Segretario  
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente  
Salvatore Colonna**